




Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia



Settore Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana

*mariagrazia.sartorio@regione.piemonte.it*

Data 19.1.2010

Protocollo

**OGGETTO:** - Comune di SAN GILLIO  
Provincia di Torino  
**REVISIONE GENERALE AL P.R.G.C. - CONTRODEDUZIONI**  
D.C. n.15 del 13.7.2009  
Legge Regionale 5.12.77, n. 56 e s.m.i.

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ~~33-13217~~ in data **8 FEB. 2010** relativa  
all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di SAN GILLIO

**ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO" AI SENSI DELL'11°  
COMMA, ART.15 DELLA L. R. 56/77 E S.M.I.**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (D.C. n.13 del 30.13.2008)**

Non essendo stato adottato un sede controdeduttiva il testo coordinato delle norme di attuazione e dei quadri sinottici, si procede anche a coordinare il testo normativo adottato con D.C. n.13 del 30.6.2008, con le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale nella procedura di controdeduzione.

**TITOLO III – CAPO 4 – Art. 4 – Destinazione d'uso produttiva**

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

*"c6 Le nuove aree produttive dovranno individuare opportune fasce di mitigazione di protezione antinquinamento, vai sensi dell'art.27 della L.R. 56/77, al fine di assicurare il corretto inserimento delle medesime nel contesto circostante. Le soluzioni da utilizzare sono quelle tradizionali in base alla quali occorre destinare un'adeguata corona esterna di terreno naturale da piantumare con*

C.so Bolzano, 44  
10121 Torino  
Tel. 011.4321428  
Fax 011.4324804



*gn*

*alberi d'alto fusto e siepi verdi autoctone; nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi di attuazione sarà necessario prevedere norme che garantiscano l'uniformità delle tipologie delle recinzioni, degli accessi e di tutti gli altri elementi prospicienti le aree a destinazione pubblica."*

**TITOLO V – CAPO 1 – Art.4 – Norme specifiche per particolari aree**

Dopo il comma 3.1 aggiungere il seguente comma: 3 bis

"Area R15.3

3bis

*3bis.1 L'attuazione dell'area R15.3 è subordinata al potenziamento della viabilità di accesso, dall'intersezione di via Alpignano (con la sola esclusione della nuova rotatoria ivi prevista) all'ambito di localizzazione, comprensivo dell'adeguamento del ponte esistente.12.009.*

*Lo strumento urbanistico esecutivo di attuazione dovrà prevedere nei suoi contenuti la progettazione del potenziamento della viabilità come sopra descritta, i cui oneri di realizzazione saranno a carico dei proponenti l'intervento edilizio ammesso.*

*Occorre inoltre prevedere la realizzazione un'opportuna schermatura a verde di protezione acustica e visiva nei confronti dell'area destinata a RAF."*


**TITOLO IV – CAPO 3 – Art.14 – Pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica**

Al termine del testo aggiungere le seguenti ulteriori prescrizioni:

"comma 6


*Per la parte attinente il reticolo idrografico su cui si è espresso il Settore Decentrato OO.PP. con parere (Prot. 94602 14/06 del 23.12.2009) è necessario che:*

- 1. faccia parte integrante della documentazione di analisi idro-geomorfologica lo studio redatto dall'Ing. Franco PECCIA GALLETTO denominato "verifica di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico comunale" poiché propedeutico alla stesura della tavola A1.09*
- 2. sia di riferimento la tavola A1.09 per la rappresentazione delle fasce fluviali del Torrente Casternone, fatta salva la verifica di congruità puntuale con il Piano fasce relativo al citato corso d'acqua, predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e approvato con DPCM del 13/11/2008;*
- 3. siano di riferimento esclusivamente i codici di dissesto torrentizio riportati sulla tavola A1.09;*
- 4. siano ascritti alla classe IIIA tutti i settori inedificati ricadenti negli ambiti di dissesto torrentizio classificati EeA ed EbA nonché quelli all'interno delle fasce fluviali del Torrente Casternone come individuati sulla tavola A1.09;*
- 5. siano ascritti alla classe IIIB2 gli edifici parzialmente ricadenti negli ambiti di dissesto torrentizio classificati EbA sulla tavola A1.09 nonché quelli posti immediatamente a contatto con i predetti ambiti quali ad esempio: a) edificio in destra idrografica del Rio Calorietta a monte del nuovo canale scolmatore; b) edificio in destra idrografica del Rio Secco ubicato tra il concentrico e Loc. Molino. Sono altresì da intendersi in classe IIIB3 le aree edificate passibili di dissesto EeA come evidenziate sulla tavola A1.09 nonché quelle ricadenti nelle fasce fluviali*



del Torrente Casternone (v. ad esempio i primi tre edifici del concentrico posti in sinistra idrografica del Rio Caloria a monte di Via Alpignano). Permangono validi tutti gli ambiti ascritti alle classi IIIB più cautelative già individuate sulla tavola A1.1;

6. per le aree ascritte alle classi I, II e IIa prossime al limite di classe III, tenuto conto delle imprecisioni intrinseche di cui è affetto il limite di passaggio alla classe III in special modo nei settori di pianura, a tutela dei futuri insediamenti, si prescrive una fascia geometrica di profondità pari a m 25 misurati partendo dal limite della classe succitata, entro la quale l'Amministrazione comunale deve provvedere a richiedere la verifica dello stato effettivo dei luoghi mediante adeguato approfondimento idraulico prima di ogni intervento urbanistico;
7. tutto il reticolo idrografico che interessa il territorio comunale deve essere ascritto alla classe III; laddove ciò non risulta sulla tavola A1.1 per la presenza di classi meno cautelative e/o per la mancata rappresentazione dell'intero reticolo, espressamente per questi casi le aree collocate all'interno di una fascia geometrica di m 5, misurati da entrambe le sponde partendo dal ciglio superiore, sono da intendersi appartenenti alla classe IIIA e/o IIIB3 per ragioni di pericolosità potenziale. In concomitanza di tratti intubati, la misura di m 5 s'intende dal paramento esterno dei piedritti o dal diametro esterno della tubazione ovvero, se più cautelativa, dagli ipotetici cigli superiori di sponda dei suddetti corsi d'acqua prendendo come riferimento la larghezza dell'alveo immediatamente a monte della canalizzazione a sezione chiusa;
8. ad integrazione dell'art. 2, punto C1) delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di cui all'allegato A1.4 (di seguito: NTA del PRG) si introduce in chiusura la seguente frase: "In ogni caso tutte le pratiche edificatorie ammesse dalla classe II non dovranno comportare modifiche del piano topografico tali da penalizzare il regolare ruscellamento delle acque meteoriche";
9. sia modificato l'art. 2, punto D) delle NTA del PRG sostituendo il testo "...dovrà prevedere, caso per caso il rispetto della normativa, in materia di distanze dei fabbricati e manufatti dai fossi colatori, ai sensi del Codice Civile e/o dal R.D. 523/1904 in rapporto a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i..." con "dovrà prevedere, caso per caso il rispetto della normativa più cautelativa effettivamente vigente sul ramo idrico in materia di distanze dei fabbricati e manufatti dai fossi colatori.";
10. sia completato l'art. 2, punto E2) delle NTA del PRG inserendo il riferimento all'art. 31 della LR n° 56/1977 e s.m.i.;
11. siano completati i punti F), G) e H) dell'art. 2 delle NTA del PRG inserendo la seguente frase: "per le opere infrastrutturali pubbliche e/o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della LR n° 56/1977";
12. sia sostituito il testo di cui all'art. 2, punto F1) delle NTA del PRG, "...delle opere previste da studio idrologico zonale di dettaglio." con "...degli interventi di riassetto territoriale a tutela dell'edificato esistente.";
13. all'art. 2, punto F1) delle NTA del PRG venga aggiunta la parola "eventualmente" prima del testo "da attuare con i Piani Tecnici di Opere Pubbliche di cui all'Art. 47 L.R. 56/77."




14. *sia completato l'art. 2, punto F2) delle NTA del PRG aggiungendo dopo il punto finale la frase "In tutti i casi succitati non sarà consentito l'aumento del carico antropico.";*
15. *all'art. 2, punto F4), primo comma delle NTA del PRG, dopo il punto finale venga aggiunto il testo "Gli interventi eseguiti in area classificata IIIB2 finalizzati a rendere fruibile sotto il profilo urbanistico l'ambito territoriale mediante la minimizzazione e/o eliminazione della pericolosità/rischio, devono essere sempre intesi in termini di riassetto territoriale.";*
16. *all'art. 2 delle NTA del PRG, sia aggiunto il punto F5): "sulle aree ricadenti nelle fasce del Caloria e Calorietta di cui all'art. 4 comma 3 le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio ammissibile, comprese le opere accessorie e minori sull'esistente, non dovrà impegnare stabilmente le aree verso i corsi d'acqua.";*
17. *all'art. 2, punto H), secondo comma delle NTA del PRG sia sostituito il testo "...straordinaria, restauro e limitati interventi di completamento e/o ampliamento non interessanti piani interrati e i piani terra, previo studio idrogeologico di dettaglio, così come prescritto per le aree Classe III b2, ai precedenti punti F1, F2, F3." con "...straordinaria e restauro conservativo.";*
18. *sulle aree edificate interessate dalle fasce di rispetto di cui all'art. 4, comma 2 delle NTA del PRG, a prescindere dalla classe di pericolosità geomorfologica, le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico;*
19. *all'art. 4, comma 3 sia completata la terza alinea aggiungendo a fondo testo la frase: "La succitata misura vale anche per i canali afferenti.";*
20. *all'art. 4, comma 4 delle NTA del PRG sia sostituito il testo "I tratti dei torrenti, rii e canali, iscritti nell'Elenco Acque Pubbliche... dal bordo esterno della tubazione interrata." con "A ridosso dei corsi d'acqua demaniali l'uso del suolo non edificato (compresi i lotti interclusi tra edifici) è regolato dall'art. 96 lett. f) del RD n° 523/1904 che vieta la realizzazione di fabbricati entro la fascia di m 10 dal ciglio superiore di sponda. In concomitanza di tratti intubati, la misura di m 10 s'intende dal paramento esterno dei piedritti o dal diametro esterno della tubazione ovvero, se più cautelativa, dagli ipotetici cigli superiori di sponda dei suddetti corsi d'acqua prendendo come riferimento la larghezza dell'alveo immediatamente a monte della canalizzazione a sezione chiusa. L'art. 96 lett. f) del RD n° 523/1904 supera i disposti dell'art. 29 della LR n° 56/1977 e s.m.i. laddove in sovrapposizione. Eventuali riduzioni della fascia di rispetto dovranno essere dimostrate ai sensi della CPGR n° 14/LAP/PET del 08/10/1998.";*
21. *venga stralciato il quarto comma, lettera b) dell'art. 4 delle NTA del PAI poiché prevede azioni che non risultano in piena sintonia con la normativa sovraordinata;*
22. *all'art. 4, comma 4 periodo finale delle NTA del PRG sia sostituito il testo "muretti di recinzione" con "strutture di recinzione purché amovibili all'occorrenza se previste a meno di m 4 dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua demaniali – nel caso di tratti intubati la misura va presa dal paramento esterno dei piedritti o dal diametro esterno della tubazione o ancora, se più cautelativo, dagli ipotetici cigli superiori di sponda dei suddetti corsi d'acqua prendendo come riferimento la larghezza dell'alveo immediatamente a monte della canalizzazione a sezione chiusa –";*



23. all'art. 4, comma 4 periodo finale delle NTA del PRG sia completato aggiungendo la seguente frase a fondo testo: "Le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio ammissibile, comprese le opere accessorie e minori sull'esistente, non dovrà impegnare stabilmente le aree verso i corsi d'acqua.";
24. venga stralciato il comma 5 dell'art. 4 delle NTA del PRG;
25. all'art. 4, comma 7 primo periodo delle NTA del PRG venga completato aggiungendo la frase a fondo testo "Sul reticolo idrografico demaniale la pratica di intubamento dei corsi d'acqua è regolata dall'art. 115 del DLgs n° 152/2006.";
26. all'art. 4, comma 7 secondo periodo delle NTA del PRG siano stralciate le parole "intubare e/o" comprese tra "comunque" e "modificare"; inoltre dalla prima alinea va eliminato il testo "...con muri di sponda e con opere di copertura";
27. all'art. 4, comma 7 dopo il quinto periodo delle NTA del PRG sia aggiunto il seguente nuovo periodo: "La realizzazione di opere interferenti il reticolo idrografico demaniale nonché di quelle che influiscono sul regolare deflusso delle acque è subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente per tratto di corso d'acqua ai sensi del RD n° 523/1904.";
28. tutto l'urbanizzato ricadente in classe III, compresi gli eventuali edifici sparsi prossimi ai corsi d'acqua, devono essere inseriti nel Piano di Protezione Civile ed elaborate specifiche norme per la gestione del rischio idraulico. Il Comune di SAN GILLIO valuti l'opportunità di inserire nel Piano di Protezione Civile gli edifici collocati all'esterno degli ambiti di dissesto torrentizio e/o di fascia fluviale ma prossimi al limite delle classi III di pericolosità geomorfologica;
29. nei pressi del confine comunale, laddove dovessero emergere nel dettaglio differenze tra il quadro delineato dal PRGC del Comune di SAN GILLIO e quello definito dai comuni limitrofi in ordine alla classificazione della pericolosità e/o alla perimetrazione delle classi ex-CPGR n° 7/LAP dell'8/05/1996 e s.i., in via transitoria e sino al completo e definito superamento del problema, l'uso della classe è valutato responsabilmente dall'Amministrazione comunale anche in sintonia con gli indirizzi di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.5, 7.3 e 7.6 della NTE/99 e sempre sulla scorta di opportune indagini territoriali.

Si rammenta infine che:

- nel caso di differenze fra le disposizioni locali e quelle sovraordinate, ovvero anche tra i documenti costituenti la Revisione generale in argomento, dovranno sempre prevalere quelle più cautelative;
- compete responsabilmente all'Amministrazione comunale valutare la corretta applicazione delle fasce di rispetto ex-art. 29 della LR n° 56/1977 sulla base di quanto indicato all'art. 4, comma 2 delle NTA del PRG e di quanto rappresentato sulle tavole B4.1 e B4.2;
- le modifiche e le precisazioni alle NTA del PRG s'intendono ripetute in tutti i documenti dove le norme di piano regolatore vengono riproposte (v. ad esempio la disposizione attinente le nuove opere viarie di cui alla scheda n° 15 dell'allegato A1.3);
- il Comune è tenuto ad informare il soggetto attuatore delle previsioni dello strumento urbanistico e richiedere la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità



*dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai dissesti segnalati, tutto ciò ai sensi dell'art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI."*

Comma 7

*Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici su cui si è espressa l'ARPA con parere (Prot. 130458/sc04 del 27.11.2009) :*

- *"Riguardo alla relazione geologica di supporto allo studio, si auspica che l'Amministrazione comunale rediga quanto prima uno specifico elaborato che raccolga in maniera organica le considerazioni e le prescrizioni attualmente contenute in più elaborati, alcuni dei quali redatti in momenti diversi in risposta a richieste formulate dagli uffici istruttori di Regione e Provincia. Riguardo alle cartografie si rilevano differenze di rappresentazione dei confini comunali e delle fasce PAI. Per quanto riguarda i confini comunali si presumono corretti quelli rappresentati sulla carta di sintesi e sulle carte di sovrapposizione (Tavv. A1.1, B4.1 e B4.2) in quanto derivanti da carte catastali. Per quanto riguarda le norme va precisato che vale in ogni caso quella più restrittiva, tra le norme vigenti per legge, quelle contenute nelle NTA e quelle contenute nello studio idrogeologico.*
- *La Tav. A1.06 (redatta ex novo) introduce indicazioni in merito alla soggiacenza della falda idrica superficiale e specifiche prescrizioni. In conseguenza delle indicazioni di bassa soggiacenza, si fa presente che non può essere considerata adeguata la classe I e si propone pertanto la trasformazione della classe I nella classe II. Le prescrizioni contenute nella tavola devono inoltre essere parte integrante delle NTA, direttamente o mediante specifico richiamo.*
- *Sulla stessa Tav. A1.06 e sulle tavole di sintesi (Tavv. A1.1, B4.1 e B4.2) sono riportate le fasce fluviali del T.te Casternone introdotte dal PAI, non riportati in precedenza. Si segnala che gli andamenti dei limiti delle fasce sui due gruppi di tavole citati divergono in alcuni tratti e si discostano a loro volta da quelli tracciati nelle tavole PAI; ciò senza che sia indicata nelle relazioni la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere con modifiche o adeguamenti alla scala di piano. Si ritiene pertanto necessario che sia precisato che i limiti tracciati su dette tavole sono puramente indicativi, mentre rimangono cogenti quelli del PAI.*
- *Sulle carte di sintesi (Tavv. A1.1, B4.1 e B4.2) sono presenti ambiti di classe II compresi nella fascia B del PAI, in contrasto con le nome del PAI stesso e con le indicazioni fornite nella DGR n. 45-6656 del 15 luglio 2002. Si propone pertanto di prescrivere per tali ambiti la classe IIIa (IIIb3 per gli edifici presenti).*
- *Dal confronto tra la Tav. A1.06 e le tavole di sintesi (Tavv. A1.1, B4.1 e B4.2), emerge la presenza di alcune aree classificate a pericolosità elevata (EbA) e poste in classe II, anziché in classe III. Anche per tali aree si propone pertanto di prescrivere l'inserimento in classe IIIa (IIIb3 per gli edifici presenti).*
- *Pur non entrando nel merito dell'ampiezza delle fasce relative al reticolo idrografico minore, per le quali si rimanda alle considerazioni che svilupperà in merito il Settore Regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, si rileva la presenza di alcune problematiche per quanto riguarda la classificazione di sintesi e le norme. Si rileva innanzitutto che sulle tavole di sovrapposizione (B4.1 e B4.2) permangono alcune incongruenze, già segnalate nei precedenti contributi tecnici, riguardo alla presenza di aree inedificate poste in classe IIIb e alla presenza di tratti dove le fasce di classe III sono più ristrette di quanto imposto dalle prescrizioni inserite nella Tav. A1.1 e nell'allegato A1.4 (ad es. tratto in Loc. Borgata Caussà, tratto presso l'area 15.3, tratto in destra del Rio Caloria a monte dello scolmatore). Riguardo alle prescrizioni relative alle fasce lungo i corsi d'acqua, che sono inserite nella Tav. A1.1 e nell'allegato A1.4, si rilevano alcune difficoltà nell'interpretare le ricadute pratiche delle prescrizioni. Si ritiene che le problematiche illustrate possano essere risolte precisando che per "fasce di rispetto" si intendono*

6  
gu

fasce di classe III ai sensi della Circ. 7/LAP e che le fasce devono essere applicate anche laddove in carta compare una classe II. Si propone pertanto di inserire nella legenda della Tav. A1.1, sotto la voce "NOTE GENERALI", la seguente dicitura: "Nel seguito per fasce di rispetto si intendono fasce di classe IIIa ai sensi della Circ. 7/LAP (con la IIIb limitata solamente agli edifici esistenti, applicata nella sottoclasse indicata sulle carte di sintesi)"; analogamente nell'allegato A1.4 art. 4, si propone di inserire la seguente dicitura: "Nei punti 3, 4 e 5 per fasce di rispetto si intendono fasce di classe IIIa ai sensi della Circ. 7/LAP (con la IIIb limitata solamente agli edifici esistenti, applicata nella sottoclasse indicata sulle carte di sintesi)". Al fine di ottenere una più diretta informazione sulle fasce di classe IIIa, è auspicabile che l'Amministrazione Comunale le riporti direttamente sulle Tavv. B4.1 e B4.2 essendo ivi cartografabili, anziché lasciare che siano estrapolate dalle classi IIIb con la sovrapposizione dei disposti normativi.

- Riguardo all'allegato A1.2 si rileva che in due schede di area non è indicata la presenza di parti in classe IIIa; si tratta precisamente delle aree 18.11 e 15.3. Deve pertanto essere inserita tale classe e la prescrizione del rispetto delle fasce di classe IIIa dai corsi d'acqua. Per quanto riguarda l'area 15.3 si osserva che la fascia di classe IIIa non è riportata correttamente sulla Tav. B4.1, in quanto ha ampiezza diversa dalla Tav. A1.1 e posizione disassata rispetto al corso d'acqua. Per tale area si propone pertanto di prescrivere che l'ampiezza della fascia di classe IIIa deve essere determinata prendendo quella più restrittiva che si ottiene col confronto tra la fascia di classe IIIa riportata sulla Tav. A1.1 e l'applicazione delle norme sulle fasce derivanti dalle prescrizioni inserite nella stessa Tav. A1.1 e nell'allegato A1.4, con le precisazioni inserite nel precedente punto del presente elenco.
- Riguardo all'allegato A1.4 si fa presente che non è stato effettuato il raffronto con le NTA in quanto non pervenute, e si prende pertanto atto della dichiarazione del professionista incaricato che le prescrizioni ivi contenute sono congruenti ed integrative delle norme di carattere geologico inserite nelle NTA. L'analisi effettuata non ha riguardato l'art. 1 dell'allegato A1.4. Oltre a quanto precisato in merito alle fasce di classe III lungo i corsi d'acqua, si rileva la necessità che sia inserita una norma di carattere generale che prescriva, per tutti gli interventi che necessitino di relazione geologica o geotecnica oppure di una perizia asseverata, la certificazione che l'intervento non produce peggioramenti della situazione idrogeologica presente nelle aree circostanti (con particolare riguardo al ruscellamento superficiale ed all'andamento delle acque contenute nelle falde sotterranee) Si segnala che il punto C2 dell'art. 2 (pag. 12) deve essere integrato con le norme contenute nella Tav. A1.06 e che nel punto E3 (pag. 15), ai sensi della Circ. 7/LAP la dicitura "interventi previsti dalle NTA" deve essere sostituita con la dicitura "interventi connessi con l'attività agricola, in assenza di alternative praticabili e purchè le condizioni di pericolosità lo permettano"
- Riguardo al "cronoprogramma" si osserva che nella tav.A1.05c sono riportati interventi di regimazione idraulica, senza però indicare per ognuna delle aree poste in classe IIIb, quali sono quelli necessari per poter attuare le previsioni urbanistiche previste dal piano. Per altro il punto F dell'art.2 dell'allegato A1.4 prevede che l'edificabilità sia subordinata alla redazione di un apposito "cronoprogramma zonale". Si sottolinea pertanto il fatto che, in ognuno degli ambiti territoriali posti in classe IIIb, per permettere la realizzazione di interventi edificatori subordinati ad opere di sistemazione idraulica, deve essere redatto lo specifico "cronoprogramma" il quale, prima della realizzazione delle opere di sistemazione, indicherà le opere stesse e le modalità necessarie per permettere l'edificazione e, ad avvenuta realizzazione, collaudo e certificazione sull'ammissibilità dei risvolti urbanistici previsti dal PRGC, indicherà le azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi sulle opere prima dell'emanazione del dispositivo autorizzativi."

**QUADRI SINOTTICI (D.C. n.13 del 30.5.2008)**

- stralciare i riferimenti all'area residenziale **R3.2** di nuovo impianto (S.T. di 30.162 mq.);
- stralciare i riferimenti all'area residenziale **R3.21** di nuovo impianto (S.T. di 22.237 mq.);
- stralciare la relativa previsone veicolare che parte da strada La Cassa fino a via E. De Amicis ;
- ridimensionare la previsione dell'area residenziale **R8.29** nella misura del 50% della superficie territoriale e della relativa edificabilità.

**CARTOGRAFIA**

Su tutte le tavole di piano si intende:

- stralciata l'area di nuovo impianto residenziale denominata **R3.2**;
- stralciata l'area di nuovo impianto residenziale denominata **R3.21**;
- stralciata la previsone veicolare che parte dalla strada La Cassa fino a via De Amicis;
- ridimensionata la previsione dell'area di nuovo impianto residenziale denominata **R8.29** nella misura del 50% della Superficie territoriale e della relativa edificabilità. da localizzare nella porzione a sud dell'area, servita dalla nuova viabilità in previsione;
- inserite tutte le eventuali modificazioni cartografiche derivanti dalle prescrizioni idrogeologiche inserite "ex officio".

Il Responsabile del Settore  
Copianificazione Urbanistica–Area Metropolitana  
arch. Grazia SARTORIO

*Grazia Sartorio*